



RenoDeMedici

*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sul punto 3 all'ordine del giorno (Proposta di Autorizzazione all'acquisto e alla
disposizione di azioni proprie)
ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti e dell'art. 125-ter del Testo Unico
della Finanza.*

28 settembre 2015

Reno De Medici S.p.A.
Sede legale in Milano, Viale Isonzo n. 25
Capitale Sociale Euro 185.122.487,06 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00883670150

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L' AUTORIZZAZIONE ALL' ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE	3
3. NUMERO MASSIMO DI AZIONI OGGETTO DELLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE.	3
4. INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELL' ART. 2357, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE.	4
5. DURATA DELL' AUTORIZZAZIONE	4
6. CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.....	4
7. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI.	5
8 CONCLUSIONI.....	6

1. PREMESSA

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare in merito all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Gli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante le operazioni per le quali si propone sia data l'autorizzazione sono i seguenti:

- dotarsi di un portafoglio costituito da azioni ordinarie della Società da utilizzare quale corrispettivo nell'ambito di eventuali operazioni di natura straordinaria, mediante scambio di partecipazioni ovvero come oggetto di conferimento, o per altri impieghi ritenuti di interesse strategico, finanziario, industriale e/o gestionale per la Società;
- offrire agli azionisti un ulteriore strumento di monetizzazione del proprio investimento;
- acquistare azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- intervenire nel rispetto delle disposizioni vigenti direttamente o tramite intermediari per contenere movimenti anomali delle quotazioni o per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi.

Si precisa che, allo stato, la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è strumentale all'approvazione di Piani d'Incentivazione, alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate essendo tale operazione di riduzione già all'ordine del giorno della parte Straordinaria dell'odierna Assemblea, né finalizzata ad operazioni di "delisting" della Società.

3. NUMERO MASSIMO DI AZIONI OGGETTO DELLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE.

Alla data della presente Relazione il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro Capitale Sociale Euro 185.122.487,06 ed è rappresentato diviso in n. 377.800.994 azioni prive di valore nominale ripartite in:

- n. 377.512.370 azioni ordinarie
- n. 288.624 azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie.

Al riguardo deve evidenziarsi che, alla data della presente relazione:

- a) ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale è in corso il periodo di conversione delle azioni di risparmio in ordinarie su richiesta dei titolari. Conseguentemente, eventuali modifiche alla ripartizione delle azioni saranno rese note al termine del predetto periodo di conversione;
- b) i punti n. 2 e 3 della parte Straordinaria della presente Assemblea sottopongono alla Vostra approvazione la riduzione del capitale. Ne discende che, in caso di approvazione delle predette proposte, il capitale sociale

sarà pari a 150.399.255,80, fatto salvo quanto previsto per l'ulteriore riduzione operata ex art. 2445 codice civile la cui efficacia è subordinata al termine previsto nella citata norma, decorso il quale il capitale sociale sarà pari ad € 145.000.000.

Pertanto, si propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, sino al massimo consentito per legge, ovvero pari alla quinta parte di quello che risulterà essere il capitale sociale al decorrere del termine di efficacia previsto dall'art. 2445 codice civile.

Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

4. INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELL'ART. 2357, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE.

Come già esposto, il numero complessivo delle azioni proprie per il cui acquisto si richiede l'autorizzazione non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni che dovessero essere acquistate dalle società controllate.

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'articolo 2357, terzo comma, cod. civ. si rappresenta che, alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie e le società controllate non detengono azioni della Società.

Alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-bis c.c nonché la loro cessione.

5. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi dalla data dell'Assemblea che ne abbia deliberato l'autorizzazione. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate di volta in volta e detenute in portafoglio è richiesta senza limiti temporali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere al compimento delle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

6. CORRISPETTIVO MINIMO E MASSIMO – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003. In particolare, tale articolo prevede che l'emittente non acquisti azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo

dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Gli atti dispositivi, e in particolare la vendita delle azioni proprie, non potranno essere effettuati a un prezzo inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Detto parametro è ritenuto adeguato per individuare l'intervallo di valori entro il quale la vendita è di interesse per la Società.

Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Reno De Medici S.p.A..

Qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera Consob sulle prassi di mercato ammesse.

7. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti in conformità a quanto previsto nell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/98, nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra normativa applicabile, nonché delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob.

In particolare, gli acquisti di azioni proprie dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità operative di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'art. 132, comma 3, del D. Lgs. 58/98 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Per quanto riguarda la tipologia di operazioni di disposizione di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione ne consenta l'esecuzione, in una o più volte, senza limiti temporali, e nei modi ritenuti più opportuni per conseguire la finalità proposta, ivi compresa l'alienazione sul mercato regolamentato, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione concerne la possibilità di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto, vendita o disposizione di azioni proprie anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato. In particolare, in caso di alienazione, permuta o conferimento si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie, che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o dalle sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Del compimento delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

* * *

8 CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra esposto sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

“L’Assemblea ordinaria di Reno De Medici S.p.A.,

- esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione;

- avute presenti le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, 132 D. Lgs. n. 58/98 e 144-bis del Regolamento Emittenti, nonché ogni altra disposizione applicabile,

delibera

1. di autorizzare l’acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Reno De Medici S.p.A. con le modalità di seguito precisate:

- il numero massimo di azioni da acquistare è pari al massimo consentito per legge;

- gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003 e comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse, ove applicabili;

- gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all’art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti;

3. di autorizzare la disposizione delle azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

- le azioni acquistate potranno formare oggetto di atti di disposizione anche prima che sia esaurito il quantitativo massimo degli acquisti oggetto della presente delibera;

- gli atti dispositivi, e in particolare la vendita delle azioni proprie, non potranno essere effettuati ad un prezzo inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

- qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell’operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di mercato del titolo Reno De Medici;

- qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell’attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle

deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile.

Milano, 28 settembre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

f.to Mr. Robert Hall